S E N T E N Z A N . 1 9 6 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74477

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato a (omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Parisi (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in corso Umberto I n° 154 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS;

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal capo *pro tempore* del 1° reparto della 3ª divisione della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso il predetto ufficio;

ARMA DEI CARABINIERI, in persona del comandante generale *pro tempore*, rappresentato e difeso dal capo *pro tempore* del servizio Trattamento economico del Centro nazionale amministrativo, nonché domiciliato a Chieti presso quell'ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 28 settembre 2024 (omissis), militare dell'Arma dei Carabinieri collocato in quiescenza a decorrere dal 20 marzo 2002 per inabilità, al quale era stata poi attribuita la pensione privilegiata in quinta categoria, ha evidenziato che, nel recepire le sentenze di primo e di secondo grado a lui favorevoli aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n° 1092/1973, dapprima l'Arma dei Carabinieri e poi il Ministero della Difesa avevano colto l'occasione per rettificare un errore, peraltro contestato dal (omissis) nella sua materialità: dal quale, ad avviso di quelle Amministrazioni, risultava affetto l'originario provvedimento di attribuzione della pensione ordinaria. Perciò, lamentando che da tale rettifica era scaturito, per l'arco temporale dal 20 aprile 2012 al 31 agosto 2024, un indebito pensionistico di quasi diecimila euro, la cui restituzione gli era stata chiesta dall'INPS con nota del 21 agosto 2024, il (omissis) ha domandato l'annullamento dei provvedimenti tramite i quali, ai fini pensionistici, erano state modificate *in peius* le sue basi stipendiali; e la conseguente declaratoria di inesistenza o, comunque, di irripetibilità dell'indebito in questione.

Inoltre, asserendo che l'importo mensile netto della propria pensione travalicava appena il migliaio di euro, in via cautelare l'odierno ricorrente ha invocato la sospensione delle trattenute che l'INPS aveva manifestato l'intento di operare nei suoi confronti, mensilmente dall'ottobre 2024 in poi, per recuperare quell'indebito.

2. Con comparsa depositata il 5 novembre 2024 si è costituito l'INPS, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva: perché il (omissis) era stato collocato in quiescenza nel 2002, cioè vari anni prima rispetto al momento in cui era stata trasferita dal Ministero della Difesa all'INPS la competenza in materia pensionistica, riguardo al personale militare. Inoltre l'INPS ha sottolineato come il

recupero oggetto del contendere fosse direttamente scaturito da provvedimenti emessi dall'Amministrazione militare, quale datrice di lavoro del (omissis). E, sul piano cautelare, ha evidenziato come questi percepisse un assegno di incollocabilità che faceva ascendere a ben oltre i duemila euro il suo introito netto mensile.

3. Con comparsa depositata il 12 novembre 2024 si è costituita anche l'Arma dei Carabinieri, resistendo alla domanda attorea pure sul piano cautelare.

4. All'udienza camerale del 14 di quello stesso mese, alla quale ha partecipato esclusivamente il difensore dell'INPS, questo giudice si è riservato sull'istanza cautelare attorea, assegnando alle parti termine per memoria: la quale è stata prodotta soltanto (omissis), l'indomani, contestando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'INPS e, nel merito, insistendo nelle proprie doglianze.

Quindi, con ordinanza emessa il 26 novembre 2024, è stata rigettata l'istanza cautelare, per insussistenza del *periculum in mora*.

5. Nella successiva fase di merito si è costituito il Ministero della Difesa, il 5 marzo 2025, resistendo alla pretesa attorea.

Altresì hanno depositato memorie tanto l'Arma dei Carabinieri quanto il (omissis) rispettivamente il 17 gennaio e l'8 marzo di quello stesso anno, ribadendo ognuno le proprie pregresse argomentazioni.

Poi, dopo che l'udienza del 18 marzo 2025 si era conclusa con una riserva istruttoria, quest'ultima è stata sciolta con ordinanza depositata il 22 settembre di quello stesso anno: venendo reputata matura per la decisione la causa stessa.

Infine, dopo che il 24 novembre 2025 (omissis) aveva prodotto memoria conclusionale, all'udienza del 2 del mese successivo la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

6. Preliminarmente si appalesa infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'INPS: perché, a prescindere dal riparto di competenze tra questi e l'Amministrazione militare, è stato l'INPS stesso a chieder la restituzione dell'indebito per cui è lite, con nota del 18 luglio 2024 (all. 1 al ricorso, ai cui allegati si farà esclusivo riferimento d'ora in avanti).

7. Ciò premesso, in ordine cronologico può così ricostruirsi l'evoluzione del trattamento pensionistico del (omissis) e, quindi, l'insorgenza dell'indebito in questione:

- 10 ottobre 2005: con decreto n° 643 emesso dall'Arma (all. 5) viene liquidata in via definitiva la pensione ordinaria, nella misura di 12.154,26 euro a far data dal 20 marzo 2002 e di 12.633,18 euro dal 1° gennaio 2003;
- 23 agosto 2007: con decreto n° 1745 emesso dal Ministero (all. 6) viene liquidata la pensione privilegiata, nella misura di 16.262,05 euro dal 20 marzo 2002 e di 17.339,08 euro dal 1° gennaio 2003;
- 8 febbraio 2018: viene proposto dal (omissis) ricorso dinanzi a questa Sezione, lamentandosi l'erronea applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n° 1092/1973;
- 1° settembre 2021: con decreto n° 120 (all. 2), emesso dall'Arma in virtù della sentenza n° 3/2020 di questa Sezione (all. 7), viene riliquidata la pensione ordinaria, nella misura di 13.834,39 euro dal 20 marzo 2002 e di 14.550 euro dal 1° gennaio 2003;
- 14 novembre 2022: con decreto n° 142 (all. 3), emesso dall'Arma in virtù della sentenza n° 291/2022 pronunciata dalla Terza sezione giurisdizionale centrale d'appello (all. 8) dinanzi alla quale era stata impugnata la predetta sentenza di primo grado, viene riliquidata la pensione ordinaria, però nella minor misura di

11.936,34 euro dal 20 marzo 2002 e di 12.549,96 euro dal 1° gennaio 2003, a causa di un errore materiale di cui contestualmente viene appurata l'esistenza dall'Arma stessa riguardo al già menzionato decreto n° 643/2005;

- 21 dicembre 2022: con decreto n° 2126 (all. 4), emesso dal Ministero alla luce del decreto n° 142 emesso un mese prima dall'Arma, viene riliquidata la pensione privilegiata, nella misura di 15.675,62 euro dal 20 marzo 2002 e di 16.756,80 euro dal 1° gennaio 2003;
- 18 luglio 2024: l'INPS chiede al (omissis) la restituzione di un indebito di 9.454,61 euro lordi, riguardo al periodo dal 20 aprile 2012 al 31 agosto 2024 (all. 1).

8. Alla luce di tali presupposti di fatto l'indubbia modifica dei provvedimenti pensionistici, tutti a carattere definitivo, esclusivamente dalla quale è scaturito quell'indebito appare disciplinata dal D.P.R. n° 1092/1973: secondo cui "il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza …" può venir "… modificato dall'ufficio che lo ha emesso …" (art. 203), ad iniziativa "… d'ufficio o a domanda dell'interessato" (così il primo comma del successivo art. 205). Tuttavia l'art. 204 consente "… la modifica di cui all'articolo precedente … quando: *a)* vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti"; oppure qualora "… *b)* vi sia stato errore nel computo dei servizi …, nel calcolo della pensione, … o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione …". E, in ambedue tali fattispecie, il secondo comma dell'art. 205 consente che la relativa modifica possa avvenire "… d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso".

Perciò, palesemente, quel termine triennale era trascorso da molti anni allorquando nel 2018 il (omissis) adì questa Sezione, domandando l'applicazione

dell'art. 54 di quel medesimo D.P.R. n° 1092/1973: così risultando preclusa una modifica *ex officio* riguardo ai provvedimenti pensionistici emessi tra il 2005 e il 2007.

9. Né a diversa conclusione può pervenirsi in virtù dell'art. 207 di detto D.P.R.: il quale, "fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, …" prevede che "… il provvedimento può essere sempre … modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento". Però, non potendosi interpretare tale norma in maniera confliggente rispetto a quanto sancito dagli articoli precedenti, in sé la domanda dell'interessato va sempre considerata "nuova": cioè, fatalmente, ha ad oggetto una questione riguardo alla quale il pregresso provvedimento non abbia statuito. Quindi deve escludersi che quest'ultimo sia suscettibile di venir emendato sulla base di profili diversi, rispetto a quello specificamente oggetto della rivendicazione del pensionato.

10. Nondimeno, ove mai si reputasse che la domanda azionata dal (omissis) potesse fornire all'Arma o al Ministero l'occasione per operare quella modifica *in peius* a cui, invero, l'una e l'altro hanno proceduto sul finire del 2022, risulterebbe ugualmente travalicato il termine triennale sancito dall'art. 205: perché il *dies a quo* di detto termine andrebbe identificato con il ricorso incardinato dinanzi a questa Sezione all'inizio del 2018; e non mai con la relativa sentenza di prime o di seconde cure, oltretutto di per sé pacificamente insuscettibile di comportare una concreta lievitazione dello specifico trattamento pensionistico di cui da anni godeva il (omissis)

Perciò, quantunque l'inesistenza di un concreto interesse ad agire di costui non sia stata eccepita in quel giudizio, fin dalla proposizione di quest'ultimo l'Amministrazione aveva l'onere di vagliare se, invece, quella pensione risultasse affetta da pregressi errori addirittura emendabili *in peius* per l'odierno ricorrente.

11. La fin qui evidenziata illegittimità delle modifiche *in peius* operate sul finire del 2022 dall'Amministrazione militare trae con sé il diritto del Cipolla a conservare, sin dalla data di collocamento in quiescenza, la pensione ordinaria e quella privilegiata nell'originaria misura: la quale era stata determinata, rispettivamente, dall'Arma con il decreto n° 643 del 10 ottobre 2005; e dal Ministero con il decreto n° 1745 del 23 agosto 2007.

In conseguenza di tale statuizione, l'INPS va condannato a restituire al Cipolla stesso quanto trattenutogli in virtù del provvedimento di recupero emesso il 18 luglio 2024, nonché a pagargli i maggiori ratei a lui dovuti in virtù dei testé richiamati originari provvedimenti di liquidazione della pensione emessi tra il 2005 ed il 2007: in ambo i casi con l'aggiunta degli interessi legali o, se più favorevole, della rivalutazione monetaria sulle somme via via spettantigli.

12. Infine l'indubbia complessità del caso di specie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74477, proposto da (omissis) contro l'INPS, il Ministero della Difesa e l'Arma dei Carabinieri:

1) dichiara il diritto di (omissis) a conservare, sin dalla data di collocamento in quiescenza, la pensione ordinaria e quella privilegiata nell'originaria misura rispettivamente determinata con decreto n° 643 del 10 ottobre 2005 dall'Arma dei Carabinieri e con decreto n° 1745 del 23 agosto 2007 dal Ministero della Difesa;
2) condanna l'INPS a restituire al (omissis) quanto trattenutogli in virtù del provvedimento di recupero, emesso nel 2024, avente ad oggetto un indebito

lordo di 9.454,61 euro;

3) condanna l'INPS a pagare al (omissis) i maggiori ratei dovutigli in virtù dei decreti di cui al punto 1, rispetto a quanto concretamente a lui pagato dal 2021 in poi;

4) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite;

5) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 05.08.2026

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli